Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 3 maggio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 102 del 3 maggio 1943-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 24: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni ferroviarie 3 % sorteggiate nella 48ª estrazione del 3 aprile 1943-XXI.
(1473)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 agosto 1942-XX, n. 1867.

Erezione in ente morale della Fondazione « Romolo Onor », in Firenze, e approvazione del relativo statuto organico.

N. 1867. R. decreto 4 agosto 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Africa Italiana, la Fondazione « Romolo Onor », con sede in Firenze, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1943-XXI

REGIO DECRETO 4 agosto 1942-XX, n. 1868.

Erezione in ente morale della Fondazione « Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi », in Firenze, e approvazione del relativo statuto organico.

N. 1868. R. decreto 4 agosto 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Africa Italiana, la Fondazione « Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi », con sede in Firenze, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1943-XXI

REGIO DECRETO 4 agosto 1942-XX, n. 1869.

Erezione in ente morale della Fondazione « Oberto Manetti », in Firenze, e approvazione del relativo statuto organico.

N. 1869. R. decreto 4 agosto 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Africa Italiana, la Fondazione « Oberto Manetti », con sede in Firenze, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1943-XXI

LEGGE 18 marzo 1943-XXI, n. 279.

Proroga al 31 dicembre 1943-XXII della legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493, concernente la posizione in congedo speciale degli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' prorogata a tutto il 31 dicembre 1943-XXII, la facoltà del Ministro per l'aeronautica di collocare, a domanda o d'autorità, nella posizione di congedo speciale gli ufficiali di qualunque ruolo della Regia aeronautica, alle condizioni, con le modalità e con il trattamento economico, di cui alla legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493.

Il numero degli ufficiali da collocarsi in detta posizione nell'anno 1943, non potrà superare il 2 per cento degli organici in vigore per ciascun grado da capitano a tenente colonnello, il 3 per cento di quelli dei colonnelli e il 4 per cento di quelli complessivi per i vari gradi di generale, computandosi come intere le eventuali frazioni.

Ove il numero degli ufficiali collocati in congedo speciale non raggiunga la suddetta percentuale, la differenza potrà essere devoluta al collocamento in tale posizione di altrettanti ufficiali dei gradi inferiori.

La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1943-XXI.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO

REGIO DECRETO-LEGGE 22 marzo 1943-XXI, n. 280.

Abolizione degli aerei esterni per audizioni radiofoniche e denuncia di apparecchi radiologici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 554, sulla disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche;

Vista la legge 26 marzo 1942-XX, n. 406, sulle agevolazioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni per impianti radiofonici centralizzati in quartieri e villaggi popolari, che reca anche alcune modificazioni alla legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 554, sopra citata;

Visto il R. decreto 16 giugno 1940-XVIII, n. 765;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, e ritenuta l'urgenza di impedire, a causa della guerra, l'uso degli aerei per scopi radioelettrici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra e del Ministro per le comunicazioni, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' fatto divieto di impiegare per scopi radioelettrici aerei o antenne di qualsiasi tipo installati su terrazze, tetti, atrii, cortili, o comunque all'aperto.

Il divieto non si applica per gli aerei o le antenne adibiti a servizi di pubbliche Amministrazioni, per quelli per i quali sia concessa apposita autorizzazione dei Ministeri militari o da quello delle Comunicazioni (Direzione generale poste e telegrafi), per quelli delle scuole ed istituti e delle organizzazioni del P.N.F. e di quelle dipendenti, che siano collegati ad apparecchi radiofonici destinati agli ascolti collettivi.

Art. 2.

Gli aerei o le antenne indicati nel primo comma dell'articolo precedente devono essere demoliti entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

E' fatto obbligo ai detentori di apparecchi radiologici ed elettromedicali che utilizzano le alte frequenze di denunziare al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale poste e telegrafi) il tipo dell'apparecchio, la sua ubicazione e lo scopo dell'apparecchio stesso.

La denunzia dovrà essere fatta nel termine previsto nell'articolo precedente.

Sono esclusi dall'obbligo della denunzia gli istituti universitari e gli ospedali, nonchè i gabinetti e laboratori dipendenti da Amministrazioni pubbliche.

Art. 4.

I trasgressori delle disposizioni del presente decreto sono puniti con l'ammenda da lire 50 a 200, salvo le maggiori pene previste dalle vigenti norme sulla disciplina delle telecomunicazioni in tempo di guerra.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CINI — DE MARSICO — POLVERELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, *foglio* 6. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 281.

Modificazione allo statuto e alle tabelle organiche del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Amerigo Vespucci » di Livorno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Veduto il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2213;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 2445;
Veduto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, numero 1020;
Veduto il R. decreto 20 febbraio 1939-XVII, n. 583;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 ottobre 1937-XV, a seguito della istituzione della sezione « per geometri », il Regio istituto tecnico commerciale « Amerigo Vespucci » di Livorno assume la denominazione di « Istituto tecnico commerciale e per geometri ».

Art. 2.

All'art. 1 dello statuto del Regio istituto tecnico commerciale di Livorno approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 2213, è sostituito il seguente:

Il Regio istituto tecnico commerciale e per geometri di Livorno è costituito:

1) dei corsi inferiori completi e delle classi collaterali stabili indicati nell'annessa tabella organica;

2) dei corsi superiori completi della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo, indicati nell'annessa tabella organica per il conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale, che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

3) dei corsi superiori completi della sezione per geometri pure indicati nell'annessa tabella organica per il conseguimento del diploma di geometra, che abilita all'esercizio della professione e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 3.

All'art. 10 dello statuto del Regio istituto tecnico commerciale di Livorno è sostituito il seguente:

« Le tasse dovute dagli alunni sono quelle stabilite dal R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, successivamente modificato, con effetto dal 16 settembre 1936-XIV, dal R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837 e dal R. decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2063 ».

Art. 4.

All'art. 12 dello statuto del Regio istituto tecnico commerciale di Livorno è aggiunto il seguente comma:

« Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche a decorrere dall'anno scolastico 1937-38 si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 ».

Art. 5.

Lo statuto del Regio istituto tecnico commerciale di Livorno, come sopra modificato, rimane approvato come statuto del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Amerigo Vespucci » di Livorno.

È approvata la nuova tabella organica dell'istituto predetto, allegata al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, *foglio* 97. — MANCINI

TABELLA ORGANICA
del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « A. Vespucci » di Livorno

Numero dei corsi dell'istituto:

Due corsi inferiori completi.
Due prime classi collaterali stabili.
Due corsi superiori della sezione commerciale.
Un corso superiore della sezione per geometri.

Presidenza senza obbligo di insegnamento (grado 6°).
N. 17 cattedre di ruolo *A* (dal 10° al 7° grado).
N. 13 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel Gruppo *A* N.	Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza senza insegnamento.	1	Grado 6°	—	—
Corso inferiore.				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.	10	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
4. Matematica	—	—	1	—
5. Disegno (e disegno architettonico e ornamentale nella sezione per geometri).	1	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Le classi dei due corsi e la 1ª classe della sezione per geometri.
6. Disegno	—	—	1	—
7. Lingua straniera (francese)	1	—	—	Seconda, terza e quarta classe dei due corsi.
8. Scienze naturali	—	—	1	—
9. Stenografia	—	—	1	—
10. Religione	—	—	1	—
Corso superiore.				
a) Sezione commerciale a indirizzo amministrativo:				
11. Lettere italiane e storia	2	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi di un corso.
12 Matematica e fisica (nelle due sezioni del corso superiore, commerciale e per geometri).	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Prima, seconda e terza classe del 1° corso e la prima classe del 2° corso.
13. Scienze naturali e geografia generale ed economica.	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
14. Chimica e merceologia	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
15. Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti, esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale.	2	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi di un corso.
16. Istituzioni di diritto (ed elementi di diritto civile nella sezione per geometri).	2	Id.	—	Seconda, terza e quarta classe di un corso e terza o quarta classe della sezione per geometri; con l'obbligo dell'avvicendamento.
17. Economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica.	1	Id.	—	Terza e quarta classe dei due corsi.
18. Prima lingua straniera (francese).	—	—	1	—
19. Seconda lingua straniera (tedesco - inglese).	2	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi di un corso.
20. Calligrafia	—	—	1	—
21. Religione	—	—	1	—
22. Stenografia (facoltativa)	—	—	1	—
23. Dattilografia (facoltativa)	—	—	1	—
b) Sezione per geometri:				
24. Lettere italiane e storia	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel Gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
25. Matematica e fisica	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Prima e seconda classe del corso; seconda e terza classe del secondo corso della sezione commerciale.
26. Chimica (e chimica e merceologia nella sezione commerciale).	1	Id.	—	Prima, seconda e terza classe della sezione per geometri; prime e seconde classi della sezione commerciale.
27. Scienze naturali e geografia .	—	—	—	Lo stesso incaricato del corso inferiore.
28. Elementi di agronomia, di economia, tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Terza e quarta classe del corso.
29. Costruzioni e disegno di costruzioni.	1	Id.	—	Seconda, terza e quarta classe del corso.
30. Topografia e disegno topografico ed esercitazioni relative.	1	Id.	—	Seconda, terza e quarta classe del corso.
31. Disegno architettonico e ornamentale.	—	—	—	L'insegnamento nella 1ª classe viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
32. Disegno architettonico e ornamentale.	—	—	1	Nella seconda classe.
33. Elementi di diritto civile . . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dai titolari delle cattedre di istituzioni di diritto della sezione commerciale, con l'obbligo di avvicendamento nelle classi 3ª e 4ª.
34. Religione	—	—	1	—
35. Cultura militare	—	—	1	In tutti i corsi dell'istituto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e d'Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 24 aprile 1943-XXI.

Disposizioni concernenti l'amministrazione della giustizia militare di guerra.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando 17 aprile 1942-XX, n. 121, concernente l'esercizio dell'azione penale per procedimenti di competenza di Tribunali militari di guerra del Comando superiore FF. AA. Grecia, del C.S.I.R., del Comando superiore FF. AA. Egeo e del Governatorato del Montenegro;

Visto il bando 22 settembre 1942-XX, n. 138, contenente disposizioni concernenti l'amministrazione della giustizia militare di guerra;

Ordina:

Art. 1.

Le attribuzioni spettanti al Comandante Supremo ai sensi del Codice penale militare di guerra per l'inizio, la sospensione e la revoca dell'azione penale, relativamente ai reati previsti dagli articoli 167, 184 a 189 e 220 a 229 del Codice stesso, sono devolute ai comandanti della 1ª, 4ª e 5ª Armata e del II Corpo d'armata, rispettivamente, per i procedimenti di competenza del Tribunale militare di guerra costituito presso ciascuna di dette unità, concernenti reati commessi fuori del territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 24 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(1463)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 22 aprile 1943-XXI.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Gorizia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione

delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 7 dello statuto della Cassa di risparmio di Gorizia, approvato con proprio decreto in data 7 gennaio 1943-XXI;

Veduto il proprio decreto in data 5 gennaio 1939, con il quale i signori comm. avv. Valentino Pascoli e barone Pirro Locatelli de Hagenauer sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, a' sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

I signori comm. avv. Valentino Pascoli e barone Pirro Locatelli de Hagenauer sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, per il quinquennio 6 febbraio 1943-XXI-5 febbraio 1948-XXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(1443)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 aprile 1943-XXI.

Conferma in carica di consiglieri di amministrazione della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, e dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;

Veduti gli statuti della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano e dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Sentito il Partito Nazionale Fascista a' sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Decreta:

1. Il comm. dott. Emiliano Carnaroli è confermato consigliere di amministrazione della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio della Provincie Lombarde, con sede in Milano, e resterà in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1943.

2. Il cap. Gian Nicola Galasso è confermato consigliere di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova, e resterà in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1943.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(1442)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1943-XXI.

Sostituzione del sequestratario della rappresentanza italiana della Società di assicurazione « Le Secours », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali in data 19 agosto 1940 e 26 dicembre 1940-XIX, con i quali il Cons. naz. Renato Rinaldi fu nominato rispettivamente sequestratario della rappresentanza italiana della Società di assicurazione « Le Secours », con sede in Milano, e liquidatore della rappresentanza italiana della stessa Società, con sede in Torino;

Ritenuto che è necessario provvedere alla sostituzione del Cons. naz. Rinaldi dimissionario;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Decreta:

Il rag. Arturo Celletti è nominato sequestratario della rappresentanza italiana della Società di assicurazione « Le Secours », con sede in Milano, e liquidatore della rappresentanza italiana della Società stessa, con sede in Torino, in sostituzione del Cons. naz. Renato Rinaldi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

(1468)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1943-XXI.

Prezzo minimo garentito per lo zolfo grezzo prodotto in Sicilia (periodo 1° aprile-31 luglio 1943).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287;

Visto il decreto Ministeriale 7 luglio 1942 e 19 marzo 1943, con cui furono fissati i prezzi minimi garentiti per gli zolfi, nell'esercizio 1942-43;

Vista la proposta dell'Ente Zolfi Italiani;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale di coordinamento per gli approvvigionamenti, la distribuzione e i prezzi, in data 9 marzo 1943-XXI;

Decreta:

I prezzi minimi garentiti, al netto dei contributi per le assicurazioni sociali, per gli zolfi che sono messi a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani, dai produttori della Sicilia, a partire dal 1° aprile 1943-XXI, e fino al 31 luglio 1943-XXI, sono fissati come segue:

gialla superiore	L. 910	per tonnellata
gialla inferiore	» 900	» »
buona	» 888	» »
corrente	» 878	» »

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 marzo 1943-XXI

Il Ministro per le corporazioni
CIANETTI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1943-XXI
Registro 28 *Corporazioni, foglio* 389.

(1456)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di società cooperative inadempienti

Si avverte che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, le Società cooperative sottoindicate, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, saranno dichiarate sciolte ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni.

1. — Società anonima cooperativa muratori, con sede in Grumo Appula (Bari), cost. il 18 ottobre 1936, decr. Trib. 3 novembre 1936, reg. soc. 1992.

2. — Società anonima cooperativa facchini « Balla Sega », con sede in Bologna, cost. il 18 ottobre 1933, decr. Trib. 13 novembre 1933, reg. soc. 5291.

3. — Società anonima cooperativa facchini mercato frutta, con sede in Bologna, cost. il 16 febbraio 1930.

4. — Società anonima cooperativa di consumo « Roma », con sede in Tignano di Praduro e Sasso (Bologna), cost. il 5 dicembre 1931, decr. Trib. 19 dicembre 1931, reg. soc. 5046.

5. — Società anonima cooperativa sindacale fascista muratori, con sede in Castel D'Argile (Bologna), cost. l'11 maggio 1932, decr. Trib. 30 maggio 1932, reg. soc. 5096.

6. — Società anonima cooperativa « Lavandai », con sede in Bologna, cost. il 30 marzo 1934, decr. Trib. 8 maggio 1935, reg. soc. 5341.

7. — Società anonima cooperativa « Ammaccatori del Reno fra mutilati ed invalidi civili », con sede in Bologna, cost. il 18 luglio 1934, decr. Trib. 18 agosto 1934, reg. soc. 5383.

8. — Società anonima cooperativa fascista di produzione e lavoro, con sede in Capoterra (Cagliari), cost. nel 1929, decr. Trib. 26 dicembre 1929, reg. soc. 1034.

9. — Società anonima cooperativa circondariale, con sede in Larino (Campobasso).

10. — Società anonima cooperativa Lecchese fra gli addetti al servizio di nettezza urbana, con sede in Lecco (Como), cost. il 21 dicembre 1935, decr. Trib. 21 gennaio 1936, reg. soc. 24726.

11. — Società anonima cooperativa concerto musicale « Città di Cosenza », con sede in Cosenza, cost. il 7 ottobre 1937, decr. Trib. 25 febbraio 1938, reg. soc. 538.

12. — Società anonima cooperativa edilizia cosentina, con sede in Cosenza, cost. nel 1911, reg. soc. 116.

13. — Società anonima cooperativa « La sindacale italiana », con sede in Cremona, cost. nel 1931, decr. Trib. 21 agosto 1931, reg. soc. 1020.

14. — Società anonima cooperativa « Ex Combattenti », con sede in Torre Picenardi (Cremona), cost. nel 1934, decr. Trib. 8 giugno 1934, reg. soc. 1064.

15. — Società anonima cooperativa di consumo, con sede in Coiano-Prato (Firenze), cost. il 29 luglio 1920, decr. Trib. 27 maggio 1920, reg. soc. 2914.

16. — Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « Matino », con sede in Mattinata (Foggia), cost. il 14 aprile 1938, decr. Trib. 21 maggio 1938, reg. soc. 996.

17. — Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « L'Aurora », con sede in Faeto, cost. nel 1934, decr. Trib. 16 novembre 1934, reg. soc. 937.

18. — Società anonima cooperativa agricola « S. Maria delle Grazie », con sede in Cagnano Varano, cost. il 28 marzo 1938, decr. Trib. 12 maggio 1938, reg. soc. 994.

19. — Società anonima cooperativa agricola « Giuseppe Pavoncelli » di Cerignola, modificata in Cantina sociale anonima cooperativa di Cerignola, cost. nel 1932, decr. Trib. 18 marzo 1932, reg. soc 872.

20. — Società anonima cooperativa agricola di produzione e lavoro fra muratori, artigiani professionisti « L'Aurora » già Società anonima cooperativa agricola di produzione e lavoro fra muratori, artigiani, contadini e professionisti « L'Imperiale », di Cerignola, cost. il 6 giugno 1937, decr. Trib. 20 luglio 1937, reg. soc. 973.

21. — Società anonima cooperativa fascista edile « Dauna », con sede in Foggia, cost. il 2 febbraio 1935, decr. Trib. 26 febbraio 1935, reg. soc. 945.

22. — Società anonima cooperativa di produzione e lavoro fra muratori ed affini « L'Edile », con sede in Foggia, cost. nel 1933, decr. Trib. 25 settembre 1933, reg. soc. 902.

23. — Società anonima cooperativa agricola fra ex combattenti « La Falange », con sede in Manfredonia, cost. nel 1934, decr. Trib. 9 marzo 1934, reg. soc. 918.

24. Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « Il Littorio », con sede in Mattinata, cost. nel 1933, decr. Trib. 8 febbraio 1933, reg. soc. 889.

25. — Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « Giuseppe Caradonna » di Mattinata, cost. nel 1930, decr. Trib. 24 ottobre 1930, reg. soc. 852.

26. — Società anonima cooperativa agricola di produzione e lavoro fra pescatori « S. Maria del Popolo », di Mattinata, cost. nel 1934, decr. Trib. 9 marzo 1934, reg. soc. 915.

27. — Società anonima cooperativa di lavoro ed affini « Il Littorio », di S. Ferdinando di Puglia, cost. nel 1926, decr. Trib. 14 marzo 1926, reg. soc. 762.

28. — Società anonima cooperativa edilizia di produzione e lavoro fra combattenti, con sede in Torremaggiore, cost. nel 1935, decr. Trib. 9 febbraio 1935, reg. soc. 940.

29. — Società anonima cooperativa di consumo, con sede in Veroli (Frosinone), cost. nel 1919, decr. Trib. 30 settembre 1919, reg. soc. 150.

30. — Società anonima cooperativa verolana di consumo, con sede in Veroli, cost. nel 1911, reg. soc. 100.

31. — Società anonima cooperativa agricola operaia di produzione e consumo, con sede in Anagni (Frosinone), cost. nel 1920, decr. Trib. 30 marzo 1920, reg. soc. 176.

32. — Società anonima cooperativa « Liri », con sede in Ceprano (Frosinone), cost. nel 1919 decr. Trib. 24 ottobre 1919, reg. soc. 152.

33. — Società anonima cooperativa carrettieri ed affini, con sede in Morciano di Romagna (Forlì), cost. nel 1921, decr. Trib. 31 marzo 1921, reg. soc. 990.

34. — Società anonima cooperativa ex combattenti, muratori, braccianti ed affini, con sede in Modigliana (Forlì), cost. il 29 agosto 1935, decr. Trib. 17 settembre 1935, reg. soc. 1184.

35. — Società anonima cooperativa « La Costruttrice » fra muratori, con sede in Portico di Romagna (Forlì), cost. l'11 aprile 1936, decr. Trib. 12 maggio 1936, reg. soc. 1379.

36. — Società anonima cooperativa di produzione e lavoro, con sede in Vetulonia (Grosseto), cost. nel 1920, decr. Trib. 9 marzo 1920, reg. soc. 187.
37. — Società anonima cooperativa fra mutilati ed invalidi di guerra « Liburnia », con sede in Livorno, cost. il 18 aprile 1932, decr. Trib. 11 luglio 1932, reg. soc. 1723.
38. — Società anonima cooperativa industriale latticini, con sede in Mantova, cost. nel 1929, decr. Trib. 28 gennaio 1929, reg. soc. 924.
39. — Società anonima cooperativa fra operai carrettieri del comune di Curtatone, con sede in Curtatone (Mantova), cost. il 25 giugno 1922.
40. — Società anonima cooperativa muratori, con sede in Pegognaga (Mantova), cost. il 24 febbraio 1929, decr. Trib 8 marzo 1929, reg. soc. 931.
41. — Società anonima cooperativa « Annunziata », con sede in Messina, cost. l'11 dicembre 1924, decr. Trib. 29 luglio 1924, reg. soc. 31.
42. — Società anonima cooperativa fra i consumatori di crusca, con sede in S. Giovanni a Teduccio (Napoli), cost. il 15 ottobre e 6 novembre 1919.
43. — Società anonima cooperativa Consorzio cooperativo per la produzione e vendita del latte, con sede in Resinà (Napoli), cost. il 7 marzo 1935.
44. — Società anonima cooperativa Consorzio di difesa agraria tra i proprietari di fondi rustici ed urbani, con sede in S. Antonio Abate (Napoli), cost. il 7 marzo 1937, decr. Trib. 14 aprile 1937.
45. — Società anonima cooperativa lega padroni e garzoni carrettieri ed affini, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), cost. il 10 luglio 1920, decr. Trib. 20 agosto 1920, reg. soc. 707.
46. — Società anonima cooperativa facchini del mercato ittico, con sede in Napoli, cost. nel 1938, decr. Trib. 14 marzo 1938, reg. soc. 47.
47. — Società anonima cooperativa edilizia « Excelsior » con sede in Napoli, cost. il 26 aprile 1932, decr. Trib. 25 maggio 1932, reg. soc. 154.
48. — Società anonima cooperativa « La Bruna » con sede in S. Giovanni a Teduccio (Napoli), cost. il 5 maggio 1928, decr. Trib. 25 maggio 1928, reg. soc. 188.
49. — Società anonima cooperativa edilizia « 2 Ottobre », con sede in Napoli, cost. il 7 dicembre 1936, decr. Trib. 20 e 22 gennaio 1937, reg. soc. 149.
50 — Società anonima cooperativa braccianti, con sede in Torre Annunziata (Napoli), cost. il 4 giugno 1922, decr. Trib. 19 luglio 1922, reg. soc. 406.
51. — Società anonima cooperativa L'Avvenire », con sede in Napoli, cost. il 29 maggio 1939, reg. soc. 764.
52. — Società anonima cooperativa edilizia partenopea, con sede in Napoli, cost. il 17 novembre 1928, decr. Trib. 28 e 31 dicembre 1928, reg. soc. 47.
53. — Società anonima cooperativa agricola importazione ed esportazione, con sede in S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), cost. il 9 luglio 1939, decr. Trib. 23 agosto 1939, reg. soc. 136.
54. — Società anonima cooperativa « Voluntas » Impresa meridionale di costruzione, con sede in Napoli, cost. il 28 settembre 1922, decr. Trib. 15 novembre 1922, reg. soc. 469.
55. — Società anonima cooperativa di lavoro « La Pescarese », con sede in Pescara, cost. il 13 luglio 1935, decr. Trib 13 settembre 1935, reg. soc. 84.
56. — Società anonima cooperativa pescatori « Mare Nostrum », con sede in Bagnole d'Istria (Pola), cost. il 25 giugno 1935, decr. Trib. 12 luglio 1935, reg. soc. 87.
57. — Società anonima cooperativa agricola romana, con sede in Roma, cost. nel 1922, decr. Trib. 16 luglio 1922, reg. soc. 27.
58. — Società anonima cooperativa muratori ed affini « Virtus », con sede in Castelnuovo di Porto (Roma), cost. il 24 ottobre 1911, reg. soc. 85.
59. — Società anonima cooperativa « La Casa Moderna dell'Urbe », con sede in Roma, cost. nel 1925, decr. Trib. 20 agosto 1925, reg. soc. 475.
60. — Società anonima cooperativa edilizia fra impiegati del Monte dei Paschi, con sede in Siena, cost. nel 1924, decr. Trib. 9 dicembre 1924, reg. soc. 363.
61. — Società anonima cooperativa Consorzio senese di elettricità, con sede in Siena, cost. il 6 settembre 1935, decr. Trib. 25 settembre 1935, reg. soc. 491.
62. — Società anonima cooperativa « Casa del Pescatore di Trapani » Istituto cooperativo di assistenza economica, con sede in Trapani, cost. il 15 novembre 1930, decr. Trib. 9 dicembre 1930, reg. soc. 699.
63. — Società anonima cooperativa pescatori di mestiere del Verbano, con sede in Tronzano Lago Maggiore (Varese), cost. il 21 settembre 1931, decr. Trib. 29 settembre 1931, reg. soc. 2000.
64. — Società anonima cooperativa di produzione e lavoro fra ex combattenti, con sede in Donada (Rovigo), cost. il 30 gennaio 1938, decr. Trib. 24 febbraio 1938, reg. soc. 687.
65. — Società anonima cooperativa « La Campania », con sede in Napoli, cost. il 3 marzo 1925, reg. soc. 173.
66. — Società anonima cooperativa « Buccari » già Grandi invalidi di guerra, con sede in Roma, cost. il 25 maggio 1940, decr. Trib. 17 luglio 1940, reg. soc. 488.

(1448)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 672 del 4 aprile 1943-XXI relativo ai buoni di acquisto mobili

Facendo seguito alla circolare P. 634 del 15 febbraio 1943, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 672 del 4 aprile c. a., ha disposto che, qualora i Consigli provinciali delle Corporazioni rilascino buoni di acquisto di mobili, diversi dai tipi prescritti, secondo le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto Ministeriale 16 dicembre 1942-XXI, ed il consumatore dichiari di voler effettuare l'acquisto di tali mobili presso ditte di altra circoscrizione provinciale, venga data comunicazione dell'avvenuto rilascio dei buoni dal Consiglio emittente a quello nella cui giurisdizione trovasi la ditta venditrice.

(1471)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzo del germe di grano

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha fissato il prezzo del germe di grano in L. 250 il quintale; per ogni unità di sostanze grasse in più del 10 %, maggiorazione di L. 25.

Restano immutate le caratteristiche e le altre condizioni relative alla produzione e alla vendita del germe stesso, fissate con la circolare n. 205 del 7 maggio 1942-XX, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 17 aprile 1942-XX.

(1464)

Prezzi dell'amido di riso

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha fissato, come segue, i prezzi dell'amido di riso:

amido raffinato di riso in polvere, L. 515 al quintale;
amido raffinato di riso in cristalli, L. 545 al quintale;
amido raffinato di riso impalpabile (cipria), L. 565 al quintale.

I detti prezzi s'intendono per merce nuda, umidità non superiore al 15 %, insaccata in tele del compratore, resa franco veicolo o vagone partenza.

(1465)

LONGO LUIGI VITTORIO, direttore — GIOLITTI GIUSEPPE, direttore agg. SANTI RAFFAELE, gerente

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.